

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PERUGINI, DONATO, MURMURA, COVELLO,
PINTO, ZITO, SARTORI, ROSATI, DELL'OSSO, VENTRE, MORO,
CHIMENTI, LAURIA, COVIELLO e SALERNO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° LUGLIO 1988

Estensione ai pensionati dell'indennità di cui all'articolo 3 della
legge 28 luglio 1939, n. 1436

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 29 della legge 23 aprile 1981, n. 155, nel porre rimedio alle incertezze ed alle lacune delle precedenti norme legislative in materia, ha sanzionato la conferma della prestazione economico-previdenziale di cui al numero 3 dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, ribadendo il pieno diritto alla continuità della relativa tutela per tutti i dipendenti da enti di diritto pubblico comunque denominati.

Il conseguente finanziamento è stato garantito attraverso il versamento della aliquota dello 0,12 per cento della retribuzione corrisposta agli interessati. La doverosa conferma della prestazione suddetta, in connessione ai diritti ed alle aspettative legittimamente maturati dalla categoria dei pubblici dipendenti di

cui si tratta, non ha potuto, peraltro, sanare la sostanziale iniquità della esclusione della medesima copertura previdenziale degli ex dipendenti degli stessi pubblici istituti, collocati a riposo. Esclusione tanto più censurabile ove si consideri che, mentre sotto il profilo formale essa deriva dal mancato inserimento, per pura omissione, della prestazione tra quelle riconoscibili con legge n. 692 del 1955, che ha esteso automaticamente e gratuitamente l'assistenza di malattia a tutti i pensionati INPS quale diritto conseguente ai pregressi versamenti contributivi in attività di servizio, la perdita della indennità in caso di morte, così concretizzata, viene a gravare sugli ex dipendenti proprio nel momento in cui l'evento assume per essi maggiori indici di frequenza e di

probabilità ravvicinata e dopo che l'interessato ha contribuito con i propri versamenti per decenni alla costituzione del patrimonio diretto a garantire la prestazione di cui si tratta.

Per tale motivo, in attesa del programmato riordino della materia previdenziale nel settore del pubblico impiego che dovrà porre rimedio a tale trattamento sperequato, appare opportuno prevedere fin d'ora quanto meno la estensione della copertura indennitaria in argomento, in modo da ovviare all'attuale venir meno di questa tutela nel periodo più delicato e difficile della vita per i lavoratori collocati a riposo.

Una simile soluzione può essere proposta proprio in considerazione del fatto che la prestazione in parola, di grande importanza

sociale, come accennato più sopra, e di notevole rilievo per la misura della indennità e per i tempi ravvicinatissimi di erogazione (pari a tante mensilità di pensione per quanti sono i familiari a carico del pensionato deceduto, con un minimo di due), richiede un finanziamento estremamente modesto per la esiguità della aliquota prevista (0,12 per cento) e per la modestia in assoluto dell'importo da versare.

Per i motivi sinteticamente illustrati e per i riflessi di contenuto sociale che esso riveste nei confronti di una categoria tanto meritevole di solidarietà e di sostegno quanto troppo spesso trascurata come quella dei pensionati, si ritiene che l'emendamento proposto con il presente disegno di legge non potrà non trovare unanime consenso e sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° gennaio 1988 la prestazione economico-previdenziale di cui al numero 3 dell'articolo 3 della legge 28 luglio 1939, n. 1436, è estesa a tutti gli ex dipendenti già iscritti all'Ente nazionale di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico (ENPDEP) collocati a riposo con diritto a trattamento pensionistico a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) o dei correlativi Fondi sostitutivi ed integrativi di previdenza.

2. In attesa del programmato riordino della intera materia nel settore del pubblico impiego, al finanziamento della prestazione suddetta per gli ex dipendenti di cui al comma 1 si provvede mediante il versamento, alla competente gestione ENPDEP, della aliquota contributiva dello 0,12 per cento sulla pensione in godimento.